



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2/ 14	di data 08/03/22

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E S.M.. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO PER IL SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. è stato emanato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che riunisce organicamente in un unico testo normativo tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia di documentazione amministrativa;

visti gli artt. 71 e 72 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 e s.m. che prescrivono e disciplinano i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, presentate alle Pubbliche Amministrazioni;

rilevato che l'Amministrazione comunale, in quanto Ente titolare di procedimenti nei quali sono presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., deve effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in quanto Pubblica Amministrazione certificante, ai sensi dell'art. 72 del citato D.P.R.;

visto in particolare l'art. 72, comma 2 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 e s.m., ai sensi del quale le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

atteso che con deliberazione n. 126 di data 10.6.2002 la Giunta comunale ha approvato il Disciplinare interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, successivamente modificato con deliberazione giuntale 18.06.2012, n. 173;

visti gli artt. 9 e 10 del sopracitato Disciplinare riguardanti i controlli a campione e le disposizioni organizzative dei dirigenti a riguardo;

atteso che in particolare l'art. 10 stabilisce che: "Ogni Dirigente di Servizio, al fine di bilanciare l'esigenza di controllo sulle DSC e DSAN con i principi di efficienza, tempestività ed economicità dell'attività amministrativa nonché di privilegiare la tempestività dei controlli rispetto alla quantità, tenuto conto anche della rilevanza e del numero delle dichiarazioni presentate in relazione ai procedimenti di competenza nonché di altri particolari aspetti, deve con propria determinazione:

a) fissare la tempistica e le modalità (puntuali o a campione, dirette o indirette) dei controlli

pagina 1/7

per i singoli procedimenti o per categorie omogenee;

b) stabilire la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione per i singoli procedimenti o per categorie omogenee di procedimenti;

c) stabilire, eventualmente, nel caso di procedura di gara, di concorsi e di ammissione a graduatorie, in relazione alla quantità dei dati da verificare e al carico di lavoro, la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione dei soggetti risultati aggiudicatari o idonei;

d) stabilire, eventualmente nel caso di procedimenti in cui l'interessato presenta un'istanza contenente più DSC e DSAN, di fare riferimento al numero delle istanze presentate anziché al numero delle dichiarazioni, al fine di determinare la percentuale e le modalità di effettuazione dei controlli a campione";

atteso che con decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 sono stati modificati gli articoli 71, 75, 76 del DPR n. 445/2000 ed in particolare le disposizioni dedicate ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e le sanzioni applicate in caso di non veridicità delle stesse;

vista la circolare della Segreteria generale n. 7/2021 prot. n. 307729/2021 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni di legge in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio. Adempimenti operativi.";

posto che a seguito delle modifiche introdotte i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni devono essere effettuati in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

considerato inoltre che, sempre a seguito delle modifiche introdotte, si aggrava la situazione del dichiarante che dovesse rendere dichiarazioni mendaci, in quanto all'accertamento della non veridicità vengono collegate due ulteriori rilevanti conseguenze:

- la revoca, ossia la restituzione, del beneficio economico o della parte di beneficio eventualmente già erogata sulla base della dichiarazione non veritiera;
- il divieto di presentare domanda alla medesima struttura che ha riscontrato la dichiarazione mendace, per ottenere contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni successivi all'adozione del provvedimento di decadenza;

preso atto che per quanto riguarda l'attività dello scrivente Servizio la normativa di settore specifica nel dettaglio la tipologia di controlli e verifiche che la stazione appaltante deve effettuare nel corso di una procedura di gara;

atteso che con deliberazione giunta n. 13 del 31.01.2022 sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 e i relativi allegati;

preso atto che detto Piano reca l'indicazione dei rischi e delle corrispondenti azioni preventive da attuare da parte del Servizio Appalti e partenariati nell'ambito del processo relativo alle procedure di gara gestite dal Servizio medesimo;

rilevato che a fronte del rischio individuato nel possibile scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati l'azione indicata dal piano reca la formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare;

visto l'art. 22 della L.p. n. 2/2016 che stabilisce nel dettaglio per il settore della contrattualistica pubblica le tipologie di controlli da attuare in esito alla definizione della singola procedura di gara con le correlate conseguenze;

preso atto che l'art. 22 della L.p. 2/2016 prevede, tra l'altro, che la verifica circa l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione sia condotta sull'aggiudicatario e sull'eventuale impresa ausiliaria, ai fini della stipula del contratto;

atteso che il citato art. 22 attribuisce in ogni caso all'amministrazione la facoltà di procedere a verifiche circa l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici e in qualsiasi momento della procedura laddove l'amministrazione stessa lo ritenga utile ad assicurare il corretto svolgimento della procedura;

richiamato l'art. 19 bis della L.p. n. 2/2016 recante "Semplificazione degli affidamenti a

operatori economici abilitati al mercato elettronico” che, con lo scopo di introdurre misure di semplificazione e ridurre gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici operanti sul mercato elettronico provinciale (MePat), ha introdotto un sistema di controlli centralizzato, reso operativo con deliberazione della Giunta provinciale 18.10.2019 n. 1590 a far data dal 1 gennaio 2020, prevedendo:

“1. Al fine dell'abilitazione al mercato elettronico provinciale, gli operatori economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'abilitazione. L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione in relazione all'abilitazione rilasciata; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria abilitazione.

2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione del mercato elettronico provinciale verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione su un campione significativo di operatori economici, nella misura individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dal mercato elettronico provinciale per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea effettuati nell'ambito del mercato elettronico provinciale l'amministrazione richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di questo articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.”

richiamato inoltre l'art. 5 della L.p. n. 2/2020 recante “Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi” (introdotto per il periodo emergenziale e sino al 30.06.2023 - si veda art. 8 comma 2ter della L.P. n. 2/2020 - e il cui sistema è pienamente operativo per le procedure ad invito di lavori pubblici dal 21.12.2020) che dispone:

“1. Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. A tal fine l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE). L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti nell'elenco previsto dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dall'elenco per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici dall'elenco previsto dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20 l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.

7. omissis (abrogato)

8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge, ad eccezione del comma 6, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati”;

dato atto che relativamente alle procedure negoziate e alle gare ufficiose gestite dall'Ufficio Gare Lavori per l'affidamento di lavori pubblici per cui sia richiesto quale requisito di idoneità tecnica il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA o l'iscrizione alla CCIAA si procede alla verifica del possesso del requisito in parola su tutti i soggetti da invitare a fronte della possibilità di verifica immediata mediante accesso al Casellario informatico delle Imprese qualificate tenuto dall'A.N.AC. o al sito della Camera di Commercio, pur in assenza di una dichiarazione resa alla scrivente Struttura;

richiamato il precedente atto interno del Dirigente dell'allora Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) di data 06.02.2018 prot. n. 33569 con il quale sono state disposte le modalità organizzative nell'ambito dell'attività dell'allora Ufficio Appalti per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel contesto delle procedure di gara;

richiamata altresì la precedente determinazione della Dirigente del Servizio Beni Comuni e gestione acquisti (le cui principali competenze sono confluite nel Servizio Appalti e partenariati) di data 5.2.2019 n. 40/6 con il quale sono state disposte le modalità organizzative per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

ravvisata la necessità, tenuto conto di quanto sopra illustrato, di approvare le modalità organizzative per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m. in considerazione delle nuove disposizioni normative introdotte con il decreto legge n. 34/2020 e dell'articolazione degli uffici del Servizio Appalti e partenariati a seguito della riorganizzazione delle strutture comunali;

ritenuto di adottare un unico atto per il Servizio Appalti e partenariati che reca le modalità di effettuazione dei controlli in ragione delle diverse tipologie di procedure svolte rispettivamente dagli Uffici Gare Lavori, Gare Servizi e forniture e Partenariato pubblico e privato ed economato;

rilevato, infine, che le procedure di gara si inseriscono nel contesto di un procedimento più complesso finalizzato a realizzare un'opera oppure ad acquisire un servizio o un bene;

atteso che costituisce una precisa necessità per l'Amministrazione evitare di aggravare il procedimento di gara, già reso estremamente complesso dal sistema normativo vigente;

rilevato che allo stato attuale di evoluzione dei sistemi tecnologici e informatici è possibile in alcuni casi approfondire le verifiche delle dichiarazioni senza aggravare eccessivamente il procedimento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;
vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;
vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;

- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306264 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

determina

1. di fissare le seguenti modalità organizzative nell'ambito dell'attività del Servizio Appalti e Partenariati per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.:

a) per ciascuna procedura di gara ad evidenza pubblica (o nel caso di aggiudicataria di procedura ad invito non iscritta ad elenchi telematici di cui all'art. 5 della L.P. n. 2/2020) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e nel rispetto della normativa speciale che le presiede, la

percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% dei soggetti risultati aggiudicatari sia per quanto attiene ai requisiti generali che per quanto attiene ai requisiti di idoneità tecnica;

- b) relativamente alle procedure ad invito per l'affidamento di lavori, servizi o forniture qualora l'aggiudicatario della procedura rientri nell'elenco degli operatori economici previsto dal comma 1 dell'art. 5 della L.P. n. 2/2020 e dall'art. 19 bis della L.P. n. 2/2016, lo Scrivente Servizio verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione ulteriori dichiarati per la partecipazione alla gara, se richiesti dalla lettera di invito per la specifica procedura, rispetto a quelli già dichiarati per l'iscrizione all'elenco e verificati da APAC ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 2/2020;
 - c) relativamente agli affidamenti diretti di servizi e forniture, qualora l'aggiudicatario non rientri negli elenchi già menzionati alla precedente lettera b), le verifiche sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici risultati affidatari sono svolte con le modalità di cui alle linee guida ANAC n. 4;
 - d) i controlli devono essere avviati non appena disposta l'aggiudicazione e comunque non oltre 15 giorni dalla data medesima e devono essere costantemente monitorati nel loro svolgimento, eventualmente (ove necessario in ragione della tempistica di altre amministrazioni e Strutture dell'Amministrazione comunale per il riscontro) procedendo a solleciti mensili;
 - e) i controlli devono essere effettuati sempre privilegiando il controllo diretto ove possibile e ricorrendo al controllo indiretto solo ove reso necessario dalla mancanza di collegamento informatico o dalla necessità di acquisire il documento in originale;
 - f) i controlli sono effettuati sempre in maniera puntuale ove sussistono dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati secondo quanto disposto dall'art. 8 del Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati e dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, informazioni e documenti e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
2. di dare atto che la percentuale indicata al precedente punto 1 lett. a) fa riferimento al numero delle istanze presentate anche se contenenti più dichiarazioni come previsto dal Disciplinare interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
3. di dare atto che la modulistica contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio è aggiornata in adeguamento alle modifiche introdotte con il Decreto legge n. 34/2020 agli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
4. di dare atto che le presenti modalità organizzative potranno essere oggetto di modifica, laddove le necessità operative ne rendano evidente l'opportunità ed in caso di modifica del quadro normativo di riferimento.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Claudia Zanella

Trento, addì 08/03/22

pagina 6/7



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2/ 14	di data 08/03/22

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E S.M.. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO PER IL SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 marzo 2022